

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI:ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE,
DEL CINEMA E DELLA MUSICAPiazza Capitaniato 7
35139 PadovaSEGRETERIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
tel +39 049 8274608
fax +39 049 8274527
www.beniculturali.unipd.itProt. N. 212/12
Anno 2012 Tit. III Cl. 13 Fasc. 30**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA****IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI:
ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE, DEL CINEMA E DELLA MUSICA**

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale dell'8 novembre 1995, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 relativo all'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
VISTO il vigente "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo";
VISTO il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca";
VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 che determina l'importo minimo annuo lordo percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica, del 18/04/2012
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione di un bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca;

DECRETA**Art. 1 - Oggetto**

E' indetta una selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "**Aggiornamento del sito web per la valorizzazione dei Beni Archeologici del Veneto www.archeoveneto.it**" da svolgersi presso il Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e

della musica sotto la supervisione del **Prof. Jacopo Bonetto**, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca.

L'assegno di ricerca, della durata di **12 mesi** e di importo lordo percipiente di **Euro 19.367 annui**, è bandito ai sensi del Titolo II (Procedure di selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca Grant) del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca sopra citato, nell'Area Scientifica n. 12: Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Settore Scientifico-Disciplinare **SSD L-ANT/07**.

L'assegno di ricerca, finanziato dalla Regione Veneto, ha per oggetto lo svolgimento della seguente attività di ricerca: **“Aggiornamento dei dati per il sito web www.archeoveneto.it prodotto dall'Università di Padova nel 2010 in collaborazione con la Regione Veneto per il censimento dei Beni Archeologici della Regione”**.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione:

- i dottori di ricerca o i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, con idonea e documentata esperienza scientifico- professionale post laurea almeno triennale;

Il titolo dovrà essere posseduto all'atto della domanda e non potranno essere trascorsi più di otto anni dalla data del suo conseguimento.

Estensioni di questo periodo saranno possibili nei seguenti casi debitamente documentati:

- maternità/paternità (un anno per ogni figlio nato dopo il conseguimento del titolo),
- grave e prolungata malattia o servizio di leva obbligatorio, per un periodo corrispondente alla malattia o al servizio reso;
- diploma di specializzazione.

L'eventuale cumulo delle estensioni non potrà in nessun caso comportare un periodo superiore agli 11 anni dopo il conseguimento del titolo richiesto per la partecipazione alla selezione.

Nel caso in cui il diploma di laurea o di dottorato sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, dalla Commissione giudicatrice nominata ai sensi del successivo articolo 4.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La Struttura che ha emanato il bando può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Allo stesso soggetto possono essere conferiti assegni ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per un periodo massimo di 4 anni.

Non possono essere titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, l'ENEA, l'ASI, l'Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e di

perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole italiane di livello post-universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca.

Art. 3 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, diretta al **Direttore del Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica** redatta in carta semplice, deve essere, a pena di esclusione, presentata o fatta pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Direttore del **Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica, P.zza Capitaniato, 7 - 35139 PADOVA** entro 15 giorni dalla data di affissione del presente bando all'Albo ufficiale dell'Università.

Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle domande tramite raccomandata, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata stessa.

La domanda di partecipazione, come da facsimile disponibile nel sito http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/ricerca1/it_Book108_Page40, deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) codice fiscale;
- 3) data e luogo di nascita;
- 4) luogo di residenza;
- 5) luogo di domicilio;
- 6) recapito telefonico, indirizzo mail;
- 7) cittadinanza;
- 8) di essere in possesso del titolo richiesto dal bando;
- 9) di non ricoprire impieghi presso Università o altri Enti indicati nell'art.22 della Legge 240/2010;
- 10) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura sede della ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La domanda deve essere corredata da:

1. fotocopia di un documento di identità;
2. curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto in ogni sua pagina;
3. elenco, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, dei titoli e delle pubblicazioni presentati;
4. eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo utile a comprovare la propria qualificazione in relazione allo svolgimento dell'attività di ricerca proposta.

Per i cittadini comunitari, i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati. Gli altri titoli di cui si chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni, possono essere presentati in originale o prodotti in copia.

I cittadini non comunitari dovranno allegare copia autenticata dei titoli accademici.

Art. 4 – Procedura di selezione

La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e di un colloquio.

Le domande dei candidati verranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della struttura e composta da tre membri esperti del settore in cui sarà svolta l'attività di collaborazione, uno dei quali è il Responsabile del Progetto di Ricerca.

Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di cento punti, di cui:

- per i titoli – laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero): fino a 30 punti (di cui 20 punti se in possesso di titolo di dottore di ricerca pertinente all'ambito di ricerca del progetto);
- per curriculum scientifico pertinente: svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero): fino a 20 punti;
- per pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato: fino a 20 punti;
- per il colloquio: fino a 30 punti.

La data del colloquio è fissata per il giorno 14 maggio alle ore 15.00 nello studio del Prof. Bonetto, presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica, P.zza Capitanato, 7 - 35139 PADOVA

Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno esibire un valido documento di identità

Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria provvisoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

Gli atti della selezione e la relativa graduatoria generale di merito sono approvati con Decreto del Direttore della Struttura che verrà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Per l'inserimento nella graduatoria, i candidati devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50. In caso di pari merito la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.

Al vincitore della selezione la Struttura comunicherà la data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il relativo contratto.

La mancata stipula del contratto nel termine sopraindicato, determina la decadenza del diritto all'assegno. In tal caso subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria generale di merito.

L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto, che ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.

I titolari in servizio presso Amministrazioni pubbliche devono essere collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.

Art. 5 – Stipula del contratto

Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura che ha bandito l'assegno.

Il conferimento dell'assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate.

Art. 6 – Incompatibilità

Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

Non è ammessa la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero, l'iscrizione alle scuole di specializzazione; a coloro che risultassero già iscritti a Scuole di specializzazione si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine dell'assegno.

Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti attività:

- a) rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato;
- b) l'esercizio professionale di lavoro autonomo;
- c) contratti stipulati con l'Università di Padova ad esclusione di eventuali collaborazioni occasionali per attività di supporto alla ricerca, autorizzate dal responsabile della ricerca, o dei contratti previsti al successivo articolo 7.

Art. 7 - Attività dell'assegnista

I compiti dei titolari degli assegni, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del Responsabile della ricerca, il quale verificherà l'attività svolta. I compiti assegnati devono prevedere una specifica attività di ricerca e non devono essere di mero supporto tecnico.

I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto del presente bando, tale attività deve essere pertanto a carattere continuativo e non meramente occasionale.

Il titolare di assegno può svolgere attività didattica fino a un massimo complessivo di 50 ore annuali anche retribuite purché tali attività non interferiscano con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca. Tale attività si può configurare secondo le seguenti tipologie:

- integrativa e di supporto(esercitazioni, seminari, assistenza in laboratori); l'attività va documentata redigendo, in un apposito registro, un diario sintetico sottoscritto dall'assegnista e dal responsabile ufficiale del corso.
- partecipazione a commissioni d'esame di profitto in qualità di cultore della materia: tale attività non potrà essere retribuita;
- attività di tutorato ai sensi del vigente "Regolamento di Ateneo per attività di tutorato".

Le suindicate attività dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio di Facoltà, previo consenso del titolare di assegno e previa autorizzazione del responsabile della ricerca.

Il titolare di assegno può svolgere attività a favore di spin off ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 previa autorizzazione del responsabile della ricerca.

Previa autorizzazione del Responsabile della ricerca e del Direttore della struttura ove il progetto si svolge, il titolare di assegno di ricerca può svolgere collaborazioni occasionali o continuative con enti o aziende esterne all'Ateneo, purché l'ulteriore attività svolta:

- sia compatibile con lo svolgimento dell'attività di ricerca per la quale l'assegnista è stato reclutato;
- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno e con le altre attività di ricerca del Dipartimento;
- non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo.

Art. 8 - Segretezza e proprietà intellettuale

Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati e l'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.

L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università degli studi di Padova, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.

Art. 9 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni, di cui al presente bando, si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civili alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.

Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi del Responsabile della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni.

Art. 10 - Verifica dell'attività dell'assegnista

Per gli assegni di durata superiore a 12 mesi, alla conclusione del primo anno di attività, il titolare dell'assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile della ricerca verrà valutata dal Consiglio della Struttura sede della ricerca.

La valutazione negativa dell'attività svolta dell'assegnista, sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.

Alla conclusione dell'assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore della struttura di afferenza una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti. La relazione finale, accompagnata dai pareri del Responsabile della ricerca e del Direttore della struttura, verrà trasmessa al Servizio Ricerca dell'Amministrazione centrale e valutata dalla competente Commissione Scientifica di Area.

Art. 11 – Norme di salvaguardia

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge n. 240/2010, nel D.M. 11 febbraio 1998, nel vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca dell'Università degli Studi di Padova e comunque alla normativa vigente.

In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università.

Padova, 20/04/2012

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Giovanna Valenzano